STUDIO DI MURO & ASSOCIATI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO DOTT. MARCO DI MURO DOTT.SSA ROBERTA DI MURO DOTT. SIMONE FRANCHETTO collaboratori professionali DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9 31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611 FAX. +39.0422.545848

Circolare 2 2025

Treviso, lì 14.01.2025

Spett.li CLIENTI

Oggetto: obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (L. n. 207/2024, art. 1, co 81-83); revisione dei redditi di lavoro autonomo (D. Lgs. n. 192/2024, art. 5).

OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI DI

RIMBORSI SPESE PER VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO,

SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VIAGGIO E TRASPORTO,

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE PER OMAGGI.

L. n. 207/2024, art. 1, co. 81-83 (c.d. Legge di Bilancio).

La c.d. "Legge di Bilancio per il 2025" introduce uno <u>stringente obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese in argomento al fine di consentirne la deduzione dal reddito imponibile per imprese e <u>professionisti (Irpef, Ires e Irap) e la non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente</u>, che ha un rilevante impatto su alcune consolidate prassi operative.</u>

In materia di reddito di lavoro dipendente è ora previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.

Analogamente, in materia di reddito di **lavoro autonomo** è statuito che le spese relative a **prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.

Ugualmente, in materia di reddito d'impresa è stabilito che:

- le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,

Studio Di Muro Curtolo

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti stabiliti dal T.U.I.R. se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili;

- le **spese di rappresentanza e quelle per omaggi** sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.

Per sistemi di pagamento tracciabili si intendono:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Tali disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

PROFESSIONISTI

RIMBORSO SPESE ADDEBITATE ANALITICAMENTE AL COMMITTENTE E

RIADDEBITO SPESE SOSTENUTE PER L'USO COMUNE DEGLI IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI

D. Lgs. n. 192/2024, art. 5 (c.d. Decreto I.r.pe.f – I.re.s.)

L'art. 5 del D. Lgs. n. 192/2024 ha revisionato la disciplina dei redditi di lavoro autonomo contenuta nei T.U.I.R.. Tra le novità più significative si segnala che, è ora previsto che **non concorrono a formare il reddito** di lavoro autonomo le somme percepite dal professionista a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) **rimborso delle spese sostenute dal professionista** stesso per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (di conseguenza detto rimborso non è soggetto a **ritenuta d'acconto l.r.pe.f.**);
- c) **riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili** utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività **e per i servizi a essi connessi**.

E' inoltre stabilito espressamente che le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

In coerenza con quanto sopra descritto, la norma inoltre prevede che le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente e le spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi, non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo casi particolari di seguito trattati.

Le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente e non rimborsate da quest'ultimo sono deducibili dalla data in cui:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14/2019, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Studio Di Muro Curtolo

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500,00 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Tali disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 192/2024 e dunque a decorrere dal 2024, fatto salvo quanto previsto dalla norma in merito alle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, che continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2024.

PROFESSIONISTI

IL COMPENSO SEGUE LA RITENUTA D'ACCONTO DELL'INCASSO

DELLE FATTURE DI FINE ANNO

Altra novità di rilievo introdotta dall'art. 5 del D. Lgs. n. 192/2024 è la previsione normativa in forza della quale le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 192/2024 e dunque a decorrere dal 2024.

In termini pratici, ad esempio, dunque se un sostituto d'imposta ha eseguito un bonifico per il pagamento di un compenso ad un professionista il 31 dicembre 2024 ed il professionista ha visto accreditate nel proprio conto corrente le corrispondenti somme il 02 gennaio 2025, contrariamente a quanto accadeva con la previgente norma, il compenso costituirà reddito di lavoro autonomo per l'anno 2024.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Marco DI MURO